

# **POLICY SUL DEPOSITO E SUB-DEPOSITO DI BENI DEI CLIENTI**

**Delibera del Consiglio di Amministrazione del 03/08/2020**

## SOMMARIO

1. PREMESSA .....	3
1.1 Obiettivi del documento.....	3
1.2 Adozione, aggiornamento e diffusione della Policy.....	3
1.3 Definizioni.....	4
1.4 Contesto normativo di riferimento.....	6
2. AMBITO DI APPLICAZIONE .....	7
2.1 Ambito di applicazione oggettivo - Disponibilità liquide .....	7
2.2 Ambito di applicazione oggettivo - Strumenti finanziari .....	8
2.3 Ambito di applicazione soggettivo .....	9
3. SOLUZIONI ORGANIZZATIVE E PRESIDIO INTERNI.....	9
3.1 Responsabile degli obblighi di salvaguardia dei beni dei clienti .....	11
3.2 Soggetti chiave coinvolti nei processi di deposito e sub-deposito e nelle funzioni di salvaguardia dei beni di clienti .....	12
3.2.1 Area Finanza e Ufficio Back Office Finanza.....	12
3.3 Selezione e monitoraggio periodico dei sub-depositari.....	13
3.4 Evidenze degli strumenti finanziari dei clienti presso l'intermediario .....	16
3.5 Obblighi di aggiornamento delle informazioni circa gli strumenti finanziari dei clienti .....	17
3.6 Operazioni di finanziamento tramite titoli.....	18
3.7 Informazioni sulla salvaguardia degli strumenti finanziari dei clienti.....	18
4. RELAZIONE ANNUALE DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE DEI CONTI.....	19

## 1. PREMESSA

### 1.1 Obiettivi del documento

Nel contesto normativo delineato dalla Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (di seguito la “**MiFID 2**”) finalizzato a garantire la tutela degli investitori e l'integrità dei mercati, assume particolare rilievo la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide dei clienti.

La Direttiva Delegata (UE) 2017/593 della Commissione Europea del 7 aprile 2016 (di seguito la “**Direttiva Delegata**”) e il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione Europea del 25 aprile 2016 (di seguito il “**Regolamento Delegato**”) declinano in dettaglio gli obblighi applicabili in tale materia per gli intermediari abilitati che, in relazione alla prestazione di servizi di investimento e accessori, sono tenuti a individuare, applicare e mantenere soluzioni organizzative e procedurali adeguate per salvaguardare gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei clienti che ricevono in deposito a qualsiasi titolo.

Tale quadro normativo è declinato e integrato a livello nazionale dalle disposizioni previste nel D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito il “**TUF**”), nella Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito, il “**Regolamento Intermediari**”) e nel Regolamento di attuazione degli articoli 4 – undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF del 5 dicembre 2019 della Banca d'Italia (di seguito il “**Regolamento Banca d'Italia**”).

In particolare, il Regolamento Banca d'Italia ha rivisto, ai sensi della Direttiva Delegata la disciplina secondaria in materia di deposito e sub-deposito nella prestazione dei servizi di investimento, precedentemente contenuta nel Regolamento Congiunto Banca d'Italia-Consob del 29 ottobre 2007.

Nella presente Policy sul deposito e sub-deposito di beni dei clienti (di seguito la “**Policy**”) e nel relativo allegato sono definite e formalizzate le soluzioni organizzative e procedurali adottate dalla Banca al fine di operare in conformità a tale quadro normativo.

### 1.2 Adozione, aggiornamento e diffusione della Policy

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo approva, con il parere favorevole della Direzione Compliance, le soluzioni organizzative, procedurali e i relativi controlli formalizzati nella presente Policy e nel relativo Allegato Tecnico.

La Direzione Finanza della Capogruppo verifica l'adeguatezza della presente Policy in caso di modifiche rilevanti alla normativa di riferimento ovvero alla struttura organizzativa della Banca.

La Policy approvata è trasmessa tempestivamente alla Banca di Credito Cooperativo di Barlassina (di seguito la "**Banca**") la quale è tenuta ad adottarla alla prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione, apportando, su proposta del Responsabile dell'Area Finanza, le modifiche necessarie, nelle sole parti indicate dalla Capogruppo.

Al fine di assicurare presso tutti i destinatari la conoscenza dei principi, degli indirizzi e delle procedure adottati, la Policy ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel Documentale della Banca.

### 1.3 Definizioni

Ai fini della presente Policy si intende per:

- **beni:** le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari;
- **Capogruppo:** Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
- **cliente:** persona fisica o giuridica alla quale un'impresa di investimento presta servizi di investimento o servizi accessori;
- **conto omnibus:** il conto intestato all'intermediario in cui sono depositati strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti;
- **depositari abilitati:** le banche centrali, le banche italiane, le banche comunitarie e le banche di paesi terzi;
- **depositari centrali di titoli o depositari centrali:** i soggetti indicati dell'articolo 1, comma 1, lett. w-septies del TUF;
- **Funzioni Aziendali di Controllo:** la Funzione di conformità alle norme (Compliance), la Funzione di controllo dei rischi (Risk Management), la Funzione Antiriciclaggio (AML) e la Funzione di revisione interna (Internal Audit).
- **Intermediari:** i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del TUF e in particolare le Sim, le imprese di paesi terzi, le Sgr, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario, le banche italiane autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento nonché gli agenti di cambio e le Poste Italiane;
- **operazioni di finanziamento tramite titoli:** le seguenti operazioni ai sensi dell'articolo 3, punto 11) del Regolamento (UE) 2015/2365:

- un'operazione di vendita con patto di riacquisto;
  - la concessione e assunzione di titoli o merci in prestito;
  - un'operazione di *buy-sell back* o di *sell-buy back*;
  - un finanziamento con margini;
- **personale:** i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale della Banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- **Prodotto di Investimento Assicurativo (c.d. IBIPs):** prodotto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3), del TUF, ossia il prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del Regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della Direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2003/41/CE o della Direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;
- **servizi accessori:** i servizi di cui alla sezione B dell'Allegato I del T.U.F.;
- **servizi di investimento:** si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: negoziazione per conto proprio; esecuzione di ordini per conto dei clienti; assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; gestione di portafogli; ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari; consulenza in materia di investimenti;
- **strumenti finanziari:** gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 2 del TUF come anche individuati nell'Allegato I, sezione C del T.U.F. e i Depositi strutturati;

- **supporto durevole:** qualsiasi strumento che: a) permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; b) che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.

#### **1.4 Contesto normativo di riferimento**

##### **In ambito europeo:**

- Direttiva 2014/65/UE "Markets in Financial Instruments Directive" approvata dal Parlamento europeo il 15 aprile 2014 e dal Consiglio europeo il 13 maggio 2014 ("MiFID 2") – Articoli 16, commi 8 e 9;
- Direttiva Delegata (UE) 2017/593 della Commissione Europea del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari – Articoli da 2 a 8;
- Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione Europea del 25 aprile 2016, che integra la direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva – Articoli 49 e 72;

##### **In ambito nazionale:**

- D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") – Articoli 22 e 23, comma 4 - bis;
- Regolamento Intermediari (Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018) – Articoli 35, 39 e 94;
- Regolamento di attuazione degli articoli 4 - undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) del TUF - Parte 3, di data 05 dicembre 2019, della Banca d'Italia – Articoli 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 e 29.

##### **Documenti interni:**

La presente Policy è letta congiuntamente con la seguente documentazione interna:

1. Regolamento Finanza di Gruppo
2. Policy di Product Governance degli strumenti finanziari e dei prodotti di investimento assicurativo
3. Policy per la definizione della complessità e dei fattori di rischio dei prodotti finanziari
4. Policy di determinazione del Fair Value

5. Policy sul conferimento degli ordini per via telefonica e tramite mezzi di comunicazione elettronica – Tenuta delle registrazioni
6. Regolamento Sicurezza Informatica
7. Regolamento di Gruppo per la Continuità operativa e la Gestione delle Crisi
8. Piano di continuità operativa
9. Politica commerciale sui servizi di investimento prestati a clientela non bancaria

Rileva, inoltre, la documentazione interna adottata in attuazione della disciplina MIFID e inerente alla prestazione dei servizi di investimento.

## **2. AMBITO DI APPLICAZIONE**

La presente Policy ha lo scopo di dare attuazione, nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento e accessori, alle previsioni normative in materia di salvaguardia dei diritti dei clienti sui beni affidati alla Banca e di separazione tra i patrimoni dei singoli clienti e tra questi e il patrimonio della Banca, individuando e formalizzando le soluzioni organizzative e procedurali ritenute adeguate in relazione al tipo e all'entità delle attività svolte e alla natura della clientela.

In particolare, la Banca adotta misure organizzative al fine di minimizzare il rischio di perdita e sottrazione dei beni dei clienti, quali quelli derivanti da abusi, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza.

### **2.1 Ambito di applicazione oggettivo - Disponibilità liquide**

Ai fini dell'applicazione del Regolamento Banca d'Italia rilevano le sole disponibilità liquide depositate dai clienti presso la Banca in funzione della prestazione di servizi di investimento e accessori.

Il denaro detenuto dalle banche, a differenza di quello degli altri intermediari finanziari, è amministrato dal regime giuridico del contratto di deposito bancario (specie del deposito irregolare), in forza del quale *"nei depositi di una somma di denaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria"* (art. 1834 c.c.) e dalle relative disposizioni del Testo Unico Bancario.

Inoltre, l'art. 22 del TUF, che disciplina il principio di separatezza patrimoniale nell'ambito dei servizi di investimento, prevede che per le banche, a differenza degli altri intermediari finanziari, solo gli strumenti finanziari e non anche le somme di denaro depositate dalla

clientela debbano costituire patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti.

Pertanto i conti correnti intestati al singolo cliente e destinati alla sua gestione corrente non si considerano nel perimetro di applicazione della seguente Policy.

## 2.2 Ambito di applicazione oggettivo - Strumenti finanziari

Gli obblighi di cui al regolamento Banca d'Italia trovano applicazione nel caso di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2 del TUF, come anche individuati nell'Allegato I, sezione C, del T.U.F., e di Depositi strutturati, depositati o sub-depositati dal cliente presso la Banca.

Si considerano esclusi da tale ambito normativo e, conseguentemente, dall'applicazione della Policy, le seguenti forme o prodotti di investimento, non ricompresi nella definizione di strumento finanziario:

- **prodotti finanziari:** i prodotti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lettera u) del TUF costituiti da ogni forma di investimento di natura finanziaria diversa dagli strumenti finanziari come sopra definiti;
- **azioni emesse dalle Banche di Credito Cooperativo:** le azioni emesse dalla Banche di credito cooperativo che a seguito delle modifiche apportate al TUF con il recepimento della Direttiva 2014/65/UE (Direttiva MiFID II), sono ricondotte nella definizione di "prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche". Ai sensi della disciplina dell'articolo 25-bis del TUF a tali azioni sono applicabili le norme sui servizi di investimento contenute nel TUF relative ai criteri generali (articolo 21), ai contratti (articolo 23) e alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti (articolo 24-bis), ma non quelle in tema di separazione patrimoniale (articolo 22);
- **Prodotti di investimento assicurativo:** i Prodotti di Investimento Assicurativo (c.d. IBIPs) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3), del TUF, che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato. L'offerta di tali prodotti non costituisce, inoltre, prestazione di un servizio di investimento ma attività di distribuzione assicurativa, come disciplinata dalla Direttiva IDD.

Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione della Policy le **quote di OICR**. Trattasi di strumenti finanziari che, per espressa previsione normativa, sono depositati o sub-depositati

presso un depositario di OICR autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-ter) del T.U.F., in forza di accordo contrattuale con una società di gestione di OICR o altro depositario autorizzato. La Banca non intrattiene rapporti di deposito o sub-deposito di quote di OICR e non presta, con riferimento alle stesse, il servizio accessorio di custodia e amministrazione.

### **2.3 Ambito di applicazione soggettivo**

Le disposizioni della Policy si applicano alla Banca in qualità di intermediario autorizzato alla prestazione di servizi e di attività di investimento di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b) del Regolamento Intermediari Consob.

## **3. SOLUZIONI ORGANIZZATIVE E PRESIDI INTERNI**

Ai sensi del Regolamento Banca d'Italia, la Banca adotta solide misure organizzative e di controllo, avvalendosi anche di adeguati strumenti informativi, per minimizzare il rischio di perdita o di sottrazione dei beni dei clienti, quali quelli derivanti da abusi, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza, e a tal fine:

- cura la formazione e l'aggiornamento dei soggetti chiave coinvolti, a vario titolo, nei processi connessi al sub-deposito dei beni dei clienti;
- individua un responsabile unico, dotato di adeguate competenze, per la salvaguardia degli strumenti finanziari dei clienti;
- adotta applicativi software bancari in grado di garantire un livello elevato di sicurezza e affidabilità operativa e di gestire in maniera adeguata la complessità, la diversità e il tipo dei servizi e attività forniti, in modo da assicurare livelli di sicurezza elevati nonché l'integrità e la riservatezza delle informazioni detenute.

La Banca effettua e conserva per tutti i servizi di investimento e accessori prestati e per tutte le operazioni concluse registrazioni sufficienti nel rispetto della normativa applicabile, atte a dimostrare la corrispondenza di tali operazioni con le esigenze di salvaguardia dei beni dei clienti e di separazione patrimoniale.

La registrazione e conservazione di tali registrazioni può avvenire, a seconda di strumenti finanziari cartacei o dematerializzati, su supporto fisico cartaceo oppure con iscrizione in modalità informatica sui conti della banca.

La Banca conserva evidenza delle registrazioni su un supporto durevole che ne consente la riproduzione o la copia e in un formato che non consenta l'alterazione o la cancellazione della registrazione originaria.

La Banca provvede alla conservazione delle registrazioni secondo forme e modalità che:

- consentono all'Autorità di Vigilanza di accedervi prontamente e ricostruire ogni fase fondamentale del trattamento di ciascuna operazione;
- permettono di individuare facilmente qualsiasi correzione o altra modifica apportata, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;
- non rendono possibile la manipolazione o alterazione in altro modo delle registrazioni;
- garantiscono la loro sottoposizione a trattamenti informatici o a qualsiasi altro trattamento efficiente qualora non sia possibile eseguire facilmente un'analisi dei dati in ragione del volume e della natura degli stessi;
- soddisfano i requisiti di tenuta delle registrazioni indipendentemente dalla tecnologia impiegata.

La Banca conserva le registrazioni per un periodo di dieci anni dalla loro creazione e consegna evidenza delle stesse ai clienti interessati che ne facciano richiesta.

La Banca stabilisce, attua e mantiene politiche di sicurezza informatica e di continuità operativa, nonché un piano di ripristino in caso di disastro allo scopo di preservare i servizi, assicurare la ripresa tempestiva delle attività e l'adempimento degli obblighi di depositario e sub-depositario in caso di eventi che comportino un rischio significativo di perturbare le attività.

In particolare la Banca adotta:

- il Regolamento di Gruppo per la Continuità Operativa e la Gestione delle Crisi in cui sono descritti:
  - il modello, i ruoli, i processi, le attività e le funzioni coinvolte nella gestione della Continuità Operativa di Gruppo;
  - il modello e il processo per la Gestione delle Crisi che si applica a tutte le Società del Gruppo, per prevenire eventi critici in grado di comportare impatti negativi al fine di assicurarne la gestione.
- il Piano di Continuità Operativa in cui si declina, per gli specifici ambiti di competenza, il Sistema di Gestione della Continuità Operativa e il Processo di

Gestione delle Crisi che sono stati delineati nel Regolamento di Gruppo per la Continuità Operativa e Gestione delle Crisi;

- il Regolamento di Sicurezza Informatica in cui sono individuate e formalizzate le politiche che regolano i processi, le attività e le funzioni coinvolte nella gestione della Sicurezza Informatica del Gruppo Cassa Centrale Banca.

### **3.1 Responsabile degli obblighi di salvaguardia dei beni dei clienti**

Il Consiglio di Amministrazione della Banca individua e nomina con apposita delibera il Responsabile unico per la salvaguardia dei beni dei clienti, dotato di adeguate competenze, che nel rispetto del principio di proporzionalità può non essere unicamente preposto a tale compito.

Il Responsabile è un soggetto in possesso di requisiti e conoscenze adeguate all'esecuzione dei seguenti compiti:

- definizione degli obblighi e delle attività connesse alla salvaguardia dei beni dei clienti ricevuti dalla Banca in deposito;
- definizione degli obblighi e delle attività connesse al sub-deposito presso soggetti terzi degli strumenti finanziari ricevuti in depositati dai clienti;
- definizione di obblighi e attività connesse alle operazioni di finanziamento tramite titoli, gestione e valutazione delle garanzie e connessa salvaguardia dei diritti dei clienti;
- individuazione e aggiornamento di controlli di linea pertinenti ed efficaci sulle attività connesse alla salvaguardia dei beni dei clienti e della relativa reportistica informativa;
- individuazione dei parametri di selezione e monitoraggio dei soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari dei clienti;
- coordinamento dei soggetti coinvolti, all'interno della Banca, nei processi connessi al sub-deposito dei beni dei clienti e alla salvaguardia dei beni dei clienti;
- individuazione dei percorsi di aggiornamento delle competenze del personale coinvolto nei processi connessi alla salvaguardia e al sub-deposito dei beni dei clienti;
- adempimenti periodici o a evento nei confronti delle Autorità di Vigilanza.

Ai fini di tale compiti, il Responsabile della salvaguardia dei beni di clienti si avvale del supporto e della consulenza di figure professionali della Banca, anche appartenenti a diverse strutture organizzative, in possesso di adeguati livelli di esperienza e competenza con riferimento ai diversi ambiti di interesse.

## **3.2 Soggetti chiave coinvolti nei processi di deposito e sub-deposito e nelle funzioni di salvaguardia dei beni dei clienti**

La Banca ha individuato i soggetti chiave coinvolti nei processi connessi al deposito e sub-deposito dei beni dei clienti e nelle funzioni connesse alla salvaguardia dei beni dei clienti che, in base alle mansioni svolte, si collocano nelle strutture direzionali riportate nei paragrafi seguenti.

### **3.2.1 Area Finanza e Back Office Finanza**

All'Area Finanza sono demandate le attività operative e i controlli di primo livello all'amministrazione e alla custodia degli strumenti finanziari dei clienti nonché al sub-deposito degli strumenti finanziari dei clienti presso soggetti terzi. In particolare, all'interno dell'Area Finanza si individua il Back Office Finanza quale funzione che ha la responsabilità di verificare le attività rilevanti per la salvaguardia dei beni dei clienti:

- curare gli adempimenti amministrativi connessi:
  - al ciclo di vita degli strumenti finanziari (es. stacco cedole, rimborsi e dividendi) in riferimento agli asset depositati presso la Banca;
  - alla gestione delle operazioni di capitale connesse al deposito degli strumenti finanziari, adempiendo quando previsto agli obblighi di segnalazione stabiliti dalla normativa per l'aggiornamento della compagine societaria;
  - agli adempimenti amministrativi connessi all'esecuzione degli ordini trasmessi applicando le imposte dirette previste dalla vigente normativa;
  - alla registrazione di tutti gli eventi richiesti dalla clientela quali successioni, donazioni, cambio intestazione e trasferimenti ad altro collocatore;
  - al pagamento di proventi e la registrazione di pegni, pignoramenti e sequestri;
- assicurare il regolamento nel sistema informatico della Banca delle operazioni effettuate dall'Ufficio Negoziazione curandone gli aspetti contabili, compresa la sistemazione tempestiva delle eventuali anomalie e provvedendo alle richieste di trasferimento dei titoli tra controparti;
- curare la determinazione dei margini di garanzia e gli adempimenti amministrativi relativi alle posizioni in strumenti finanziari derivati quotati comprese le eventuali assegnazioni.

All'Area Finanza sono demandate le attività operative e i controlli di prima linea connessi alle operazioni di finanziamento tramite titoli. In particolare, tale Ufficio ha la responsabilità di curare la realizzazione di operazioni di funding e impieghi collateralizzati.

### **3.3 Selezione e monitoraggio periodico dei sub-depositari**

La Banca, ferma restando la propria responsabilità nei confronti del cliente e a seguito del consenso dato da quest'ultimo in sede contrattuale, conclude e mantiene aggiornati appositi accordi al fine di sub-depositare gli strumenti finanziari ricevuti in deposito presso:

- depositari centrali di titoli o depositari centrali;
- depositari abilitati.

Nelle evidenze e negli archivi della Banca relativi a ciascun cliente sono riportate le seguenti informazioni:

- i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari;
- l'eventuale appartenenza di questi soggetti al medesimo gruppo dell'intermediario e la loro nazionalità.

Presso tali sub-depositari gli strumenti finanziari dei clienti sono tenuti in conti intestati alla Banca, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi. Tali conti possono essere:

- conti omnibus: conti intestati alla banca in cui sono sub-depositati gli strumenti finanziari di una pluralità di clienti;
- conti segregati: conti intestati alla banca in cui sono sub-depositati gli strumenti finanziari di singoli clienti.

Gli strumenti finanziari dei clienti sono sub-depositati presso sub-depositari abilitati, generalmente in conti omnibus, che presentano le seguenti caratteristiche:

- sono appositamente dedicati al deposito degli strumenti finanziari dei clienti;
- sono distinti e separati dai conti in cui sono iscritti gli strumenti finanziari di proprietà della Banca o del sub-depositario.

La Banca può consentire in casi particolari, valutati singolarmente, l'iscrizione degli strumenti finanziari dei clienti in conti segregati. L'apertura di conti segregati in cui sub depositare gli strumenti finanziari dei singoli clienti è motivata dalle seguenti situazioni:

- richiesta da parte del cliente;
- esigenza di natura fiscale;
- esigenza di natura tecnico-operativa;

- obbligo imposto dalla natura dello strumento finanziario e/o del servizio di investimento prestato.

La Banca effettua una valutazione e selezione dei sub-depositari presso cui depositare gli strumenti finanziari dei clienti considerando:

- le competenze e la reputazione di mercato dei diversi sub-depositari;
- le disposizioni legislative o regolamentari o le prassi esistenti nei mercati in cui tali sub-depositari operano;
- l'opportunità di effettuare il deposito presso due o più sub-depositari.

Nel corso del processo di selezione e successiva revisione la Banca impiega un insieme di parametri ritenuti significativi ai fini della valutazione dei processi e dei servizi offerti dai sub-depositari e in particolare:

- il profilo di rischio e reputazionale del sub-depositario: ha lo scopo di verificare le caratteristiche del sub-depositario in termini di competenze, reputazione e affidabilità generale e quindi di potenziale possibilità di garantire nel tempo un servizio di qualità;
- la gamma e tipologia dei servizi di custodia, liquidazione e regolamento offerti: elemento fondamentale nell'individuare i sub-depositari che presentano una articolata e completa struttura di offerta – caratterizzata ad esempio da team dedicati, offerta di servizi in tema di fiscalità, accesso a primarie piattaforma di riscontro e regolamento - nonché competenze ed esperienze in grado di soddisfare nel modo più completo le esigenze della Banca;
- il livello di efficienza e sicurezza dei processi e dei servizi offerti: consente di individuare i sub-depositari che presentano soluzioni organizzative e presidi efficienti e sicuri – quali ad esempio un'adeguata gestione della segregazione dei conti o efficaci cut off operativi -, in grado di garantire, anche nel continuo, condizioni di servizio ottimali;
- il livello di efficienza, sicurezza e integrazione dei sistemi informativi (custodia, liquidazione e regolamento); permette di individuare i sub-depositari che presentano sistemi informativi caratterizzati da politiche di sicurezza informatica e di continuità operativa moderne ed efficienti in grado di garantire, anche nel continuo, condizioni di servizio ottimali;
- il corrispettivo del servizio fornito: elemento che volto a misurare e comparare la gamma e la qualità dei servizi offerti dai sub-depositari con i relativi costi sostenuti dalla Banca;

- i supporti informativi e operativi offerti; la presenza nel modello di servizio del sub-depositario di supporti informativi e operativi, efficaci e di facile impiego per gli operatori della Banca, costituisce un elemento fondamentale per l'adozione di soluzioni organizzative idonee a garantire e presidiare in modo efficace il processo di custodia de beni dei clienti;
- la tipologia di interconnessione impiegata: elemento che consente di apprezzare l'attualità dei protocolli adottati e quindi l'affidabilità, la sicurezza e il potenziale livello di integrazione dei canali di comunicazione tra la il sub-depositario e la Banca.

La Banca, quando delega il sub-deposito degli strumenti finanziari dei clienti a un altro sub-depositario, rispetta le seguenti condizioni ai fini della selezione dei sub-depositari:

- nel caso di soggetti insediati in un paese il cui ordinamento disciplina il deposito di strumenti finanziari e prevede forme di vigilanza dei soggetti che prestano tale attività, sub-deposita i beni presso soggetti regolamentati e vigilati;
- nel caso di soggetti insediati in un paese il cui ordinamento non prevede una regolamentazione per il deposito di strumenti finanziari, i beni sono sub-depositati nel rispetto di almeno una delle seguenti condizioni:
  - gli strumenti finanziari sono detenuti dall'intermediario per conto di clienti professionali e questi chiedono per iscritto di sub-depositarli presso un soggetto insediato in un paese il cui ordinamento non prevede una regolamentazione del deposito di strumenti finanziari;
  - la natura degli strumenti finanziari e di servizi e attività di investimento a essi connessi ne impone il sub-deposito presso quel soggetto.

La Banca si accerta che i propri sub-depositari rispettino tali previsioni quando sub-depositano gli strumenti finanziari presso soggetti terzi.

La Banca monitora con cadenza periodica l'attività svolta dai sub-depositari selezionati al fine di riesaminarne l'efficienza e l'affidabilità.

L'attività di monitoraggio è svolta principalmente tramite:

- fasi di quadratura giornaliera dei conti di regolamento della Banca, tramite riconciliazione delle operazioni contabilizzate dalla Banca e delle operazioni riconosciute dai sub-depositari;

- fasi di riconciliazione periodica delle evidenze dei saldi degli strumenti finanziari presenti negli archivi informatici della Banca con le evidenze dei saldi presenti negli estratti conto informatici o cartacei inviati dai sub-depositari con frequenza mensile, nel caso dei sub-depositari principali, e trimestrale nel caso dei sub-depositari minori;
- verifiche a campione del rispetto da parte dei sub-depositari delle logiche operative e delle tempistiche previste dagli accordi contrattuali o dalle prassi di mercato per le diverse tipologie di operazione o di informativa.

### **3.4 Evidenze degli strumenti finanziari dei clienti presso l'intermediario**

La Banca predispone e conserva apposite evidenze degli strumenti finanziari dei clienti che rispondono ai seguenti requisiti:

- sono relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizi e attività di investimento prestati;
- indicano, se del caso, i sub-depositari degli strumenti finanziari;
- sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente ed essere utilizzabili per i controlli dell'audit interno;
- sono riconciliate con regolarità, anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo di riferimento, con gli estratti conto prodotti dai depositari e sub-depositari ovvero con i beni depositati presso l'intermediario.

Le evidenze della Banca riportano con riferimento alle singole operazioni relative agli strumenti finanziari dei clienti, le seguenti informazioni:

- la data dell'operazione;
- la data del regolamento previsto dal contratto;
- la data dell'effettivo regolamento;

Si considerano rientranti nella definizione di evidenza ai fini della presente Policy tutte le informazioni che la Banca registra nei propri archivi relative ai soggetti e alle attività connesse alla salvaguardia degli strumenti finanziari depositati dai clienti - come ad esempio le movimentazioni, quali ordini di compravendita od operazioni di gestione e amministrazione, che a vario titoli interessano i beni dei clienti depositati presso la banca - e dalle quali è possibile ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente.

Le registrazioni negli archivi del sistema informatico della Banca di tali evidenze sono effettuate con continuità e tempestività, consentendo una pronta e certa:

- individuazione dei clienti e dei servizi di investimento prestati;
- riconciliazione con le evidenze dei sub-depositari.

### **3.5 Obblighi di aggiornamento delle informazioni circa gli strumenti finanziari dei clienti**

La Banca adotta le seguenti soluzioni organizzative e procedurali atte a garantire il costante aggiornamento delle seguenti informazioni:

- conti interni e registrazioni che identificano tempestivamente i saldi degli strumenti finanziari detenuti per ogni cliente: la procedura dipartimentale della Banca consente di:
  - registrare i dati anagrafici dei clienti della Banca e delle eventuali controparti delle operazioni effettuate;
  - registrare i dati anagrafici dei sub-depositari selezionati dalla Banca;
  - gestire le posizioni in strumenti finanziari dedicate a ogni singolo cliente e a ogni singolo sub-depositario;
  - gestire le operazioni, relative sia alle fasi di negoziazione che di gestione amministrativa e di custodia, che interessano gli strumenti finanziari dei clienti depositati presso la Banca;
  - registrare con continuità e tempestività le informazioni relative a tali operazioni, aggiornando automaticamente il corrispondente saldo presente sulla posizione del cliente e del sub-depositario;
  - effettuare e gestire i controlli di prima linea al fine di evitare o minimizzare i rischi derivanti da frodi, abusi, cattiva gestione, errori contabili o negligenza
- il soggetto presso cui gli strumenti finanziari sono detenuti, i dati dettagliati riguardanti i conti aperti presso terzi e i relativi accordi;
- gli accordi pertinenti per stabilire la proprietà degli strumenti finanziari dei clienti, inclusi quelli di compensazione e di garanzia: tali accordi sono disciplinati:
  - dal contratto per la prestazione dei servizi di investimento concluso tra la Banca e i clienti, sia bancari che non bancari;
  - dal contratto per il sub-deposito degli strumenti finanziari dei clienti concluso dalla Banca con i sub-depositari selezionati.

La Banca non ha concluso accordi di esternalizzazione con fornitori di servizi aventi ad oggetto l'insieme dei compiti, delle attività e delle responsabilità connesse alla prestazione del servizio di custodia e amministrazione e alla salvaguardia degli strumenti finanziari ricevuti in deposito dai clienti.

### **3.6 Operazioni di finanziamento tramite titoli**

Per operazioni di finanziamento tramite titoli si intendono le seguenti operazioni come definite dall'art. 3, punto 11) del Regolamento UE 2015/2365:

- un'operazione di vendita con patto di riacquisto;
- la concessione e assunzione di titoli o merci in prestito;
- un'operazione di buy-sell back o di sell-buy back;
- un finanziamento con margini;

La Banca effettua con i propri clienti operazioni di pronti contro termine, rientranti nella categoria delle operazioni di vendita con patto di riacquisto.

Tali operazioni prevedono la costituzione, con riferimento allo strumento finanziario posto a garanzia dell'operazione, di un vincolo che opera direttamente sulle evidenze del saldo presente nella posizione del soggetto beneficiario del finanziamento.

A seguito di operazioni di finanziamento tramite titoli, la Banca non effettua, pertanto, il riutilizzo, per conto proprio o di terzi, degli strumenti finanziari depositati dai clienti.

La Banca, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, non conclude contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà con la propria clientela, al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali dei clienti.

### **3.7 Informazioni sulla salvaguardia degli strumenti finanziari dei clienti**

Nell'informativa precontrattuale, consegnata ai clienti in tempo utile prima della sottoscrizione del contratto sui servizi di investimento, la Banca fornisce le seguenti informazioni in merito agli strumenti finanziari ricevuti in deposito:

- la possibilità che gli strumenti finanziari o fondi del cliente siano detenuti da un terzo per conto della Banca e della responsabilità che questa si assume conformemente al diritto nazionale applicabile per qualsiasi atto od omissione di tale terzo;
- la possibilità che, se consentito dal diritto nazionale, gli strumenti finanziari del cliente siano detenuti in un conto omnibus da un terzo e i rischi che ne derivano;

- quando il diritto nazionale non consente che gli strumenti finanziari del cliente detenuti da un terzo siano individuati separatamente dagli strumenti finanziari di proprietà di tale terzo o dell'impresa d'investimento e circa i rischi che ne derivano;
- se gli strumenti finanziari o fondi appartenenti al cliente sono soggetti a un ordinamento giuridico diverso da quello di uno Stato membro e in che misura i suoi diritti su tali strumenti finanziari o fondi possano differire di conseguenza;
- l'esistenza e i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che la Banca detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari del cliente o di eventuali diritti di compensazione che detiene in relazione ad essi. Laddove applicabile, la Banca informa il cliente del fatto che un depositario può avere un diritto di garanzia o privilegio o diritto di compensazione in relazione a tali strumenti o fondi.

Tramite la sottoscrizione del contratto quadro sui servizi di investimento concluso con la Banca il cliente:

- autorizza, con apposita clausola, la Banca a sub-depositare i Titoli, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, presso depositari centrali di Titoli o depositari centrali ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. w-septies) del TUF oppure presso depositari abilitati ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di attuazione degli artt. 4-undecies e 6, comma 1 lett. b) e c) bis del TUF emanato da Banca d'Italia il 5.12.2019;
- prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, gli strumenti finanziari dematerializzati sono detenuti dai soggetti abilitati di cui al punto precedente in un conto "omnibus", in cui sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti, intestato alla Banca.

#### **4. RELAZIONE ANNUALE DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE DEI CONTI**

La Banca assicura che il soggetto incaricato della revisione legale dei conti per l'esercizio di riferimento trasmetta, entro il 30 giugno e comunque entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, alla Banca d'Italia una relazione annuale che illustra i presidi adottati dalla Banca per assicurare il rispetto della presente Parte 3 del regolamento e di quanto previsto dagli articoli 22 e 23, comma 4-bis, del TUF e dalle relative disposizioni attuative.